Norme&TributiPlus
Il Sole 24 Ore
NT+ DIRITTO

SOLUZIONI ALLE QUESTIONI GIURIDICHE PIÙ RILEVANTI ▪ 13 DICEMBRE 2024

Estinzione di processo e credito tributario

di Jennifer Fuccella

VENTIQUATTRORE AVVOCATO · APPROFONDIMENTO
TRIBUTARIO · DEFINIZIONE AGEVOLATA

LA QUESTIONE

Ai fini dell'estinzione del processo, la definizione agevolata si perfeziona con il deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della sola prima rata: la conferma della Corte Costituzionale

la RISPOSTA IN SINTESI

Nel caso di adesione alla definizione agevolata con rateizzazione del debito, a seguito della dichiarazione di estinzione del processo, l'omesso versamento delle rate successive alla prima comporta il venir meno del credito tributario residuo?

Di recente, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza del 28 novembre 2024, n. 189 a dirimere una questione interpretativa sorta intorno taluni aspetti della disciplina della definizione agevolata - più nota come Rottamazione-quater - di cui all'art. 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197 del 2022 (cd. Legge di bilancio 2023).

Introdotta con l'evidente intento di deflazionare il contenzioso tributario, la definizione agevolata consente al contribuente di definire con modalità vantaggiose le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data della presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Mediante il versamento in un'unica rata o in più rate di un importo determinato in base al valore della lite e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire, il contribuente ha la possibilità di estinguere il debito tributario, rinunciando al giudizio pendente concernente i ruoli oggetto di definizione.

Nello specifico, la questione di legittimità costituzionale sottoposta all'attenzione della Consulta prende le mosse dalle censure rilevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente della Calabria e del Lazio, circa la corretta portata interpretativa dell'art. 1, commi 198, 200 e 201, della Legge n. 197 del 2022.

Ebbene, con riferimento alla questione inerente l'art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 2022, entrambe le Corti di giustizia tributaria avevano ravvisato nella disposizione censurata la lesione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché della capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione; infatti, l'estinzione del giudizio a seguito di definizione agevolata determinerebbe due situazioni non omogenee tra loro: da un lato, quella del contribuente che ha optato per il pagamento rateale, versando solo la prima rata; dall'altro, quella di chi ha versato

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

invece l'intero importo dovuto, con l'effetto che due contribuenti di pari capacità contributiva si trovino a corrispondere importi differenti.

Sul piano processuale, sarebbe poi pregiudicata la parità delle condizioni delle parti del processo di cui all'art. 111, comma 2, della Costituzione, dovendo il Giudice procedere ad estinguere il giudizio anche nell'ipotesi di versamento di una sola rata, senza alcuna delibazione in merito all'ammissibilità e alla fondatezza della domanda di definizione agevolata. In aggiunta a ciò, l'ordinanza con cui il Giudice dichiara l'estinzione del processo non consentirebbe all'Amministrazione finanziaria di opporsi all'esito del giudizio in caso di mancata ammissione o di mancato assolvimento degli obblighi di pagamento rateale, determinando un grave vulnus difensivo.

Con riferimento alle questioni inerenti all'art. 1, commi 200 e 201, della Legge n. 197 del 2022, entrambe le Corti di giustizia tributaria hanno poi evidenziato un'ulteriore compressione del diritto di difesa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria sottolineando proprio la criticità nell'attribuire la competenza sull'impugnazione del diniego di definizione agevolata allo stesso Giudice del processo pendente - anche nel caso di un giudizio di appello - precludendo così la possibilità di una revisione effettiva della prima decisione giurisdizionale.

Ebbene, le sei ordinanze di rimessione, aventi ad oggetto le medesime disposizioni censurate, ponendo identiche questioni, sono state riunite dalla Corte costituzionale, ai fini di una decisione congiunta.

Nella sentenza in analisi, dapprima la Corte costituzionale ha illustrato il quadro normativo della definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 186-205, della Legge n. 197 del 2022, per poi chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni censurate, risultanti in piena conformità col dettato costituzionale.

A tal riguardo, la sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale ha precisato che la definizione agevolata opera dal momento in cui il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti per intero ovvero rateizzati.

L'estinzione immediata delle liti fiscali definite si determina anche con il pagamento della sola prima rata dell'importo dovuto – il quale è proporzionato al valore della lite stessa – risultando conforme all'esigenza deflattiva del contenzioso fiscale imposta dagli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari ad esso.

In caso di omesso versamento delle rate successive alla prima, gli importi residui dovuti sono iscritti a ruolo, senza alcun pregiudizio né per la riscossione da parte dell'Amministrazione finanziaria, né per i contribuenti che hanno pagato l'importo agevolato in un'unica soluzione.

La dichiarazione di estinzione del processo per effetto della definizione agevolata non determina infatti l'estinzione del credito tributario dovuto al mancato versamento integrale degli importi definiti.

Sulla scorta di tali motivazioni, la Corte costituzionale ha quindi dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 198, 200 e 201 della Legge n. 197 del 2022 sottoposte dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio con le relative ordinanze di rimessione.

Fonte. Pubblicato su NT+ Diritto – Il Sole 24 Ore, rubrica Ventiquattrore Avvocato (Approfondimento), 13 dicembre 2024 (raccolta mensile). https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/soluzioni-questioni-giuridiche-piu-rilevanti-AGVY1HOB

© Il Sole 24 Ore S.p.A. · Riproduzione riservata

Estratto a uso di documentazione professionale dell'autrice. © Il Sole 24 Ore S.p.A. – Riproduzione riservata.